

Provincia Italia FSC

Child Protection Policy

Scuola Paritaria S. G. B de La salle
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Giambattista Pagano, 71 - Roma

Preambolo

I Fratelli delle Scuole Cristiane (FSC) si dedicano all'istruzione e all'accompagnamento dei giovani e sono presenti in Italia con varie istituzioni educative. Sono circa 104 i Fratelli presenti in Italia, con quasi mille collaboratori e circa 7 mila ragazzi che usufruiscono della loro proposta educativa.

Come istituzione educativa e cattolica ispirata al carisma del Fondatore San Giovanni Battista De La Salle, la Provincia Italia FSC ha la responsabilità di difendere e tutelare i diritti dei minori, accompagnandoli con percorsi pastorali adeguati al fine di garantire la loro protezione.

Consapevole che il rischio di abuso sui minori, in qualsivoglia forma, è ovunque e in ogni contesto, la Provincia Italia FSC ritiene pertanto essenziale fissare all'interno del documento di Policy per la protezione dei minori alcuni principi comuni, nonché regole e procedimenti che permettano loro di venire protetti e consentano alla Provincia Italia FSC di rispondere prontamente e adeguatamente ogni qualvolta si verifichi una violenza nei confronti di uno di loro.

Questo documento è, quindi, uno strumento preventivo, educativo ed esecutivo che mira a garantire il benessere e la sicurezza dei minori che usufruiscono della proposta educativa della Provincia Italia FSC.

Obiettivo

La Child Protection Policy (CPP) vuole garantire il massimo impegno della Provincia Italia FSC nella protezione dei minori affidati alle diverse istituzioni e nei vari progetti, affinché nelle singole realtà si sviluppino su questo tema una sempre maggiore sensibilità, attenzione e preoccupazione.

Vengono fissati, pertanto, i principi operativi condivisi e le regole volte ad assicurare la sicurezza e il benessere dei minori, prevenendo ogni forma di abuso e individuando le procedure da attivarsi al verificarsi dello stesso.

Ciò al fine di esprimere il massimo impegno da parte della Provincia Italia FSC e la conformità delle procedure in tema di salvaguardia dei minori, anche nella fase della selezione del personale.

Per far ciò, si rende necessario muovere preliminarmente alcune considerazioni proprio in tema di abuso, fornendo adeguate definizioni.

Abuso sui minori

Nell'ambito di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere educativo, deve considerarsi un abuso qualsiasi forma di maltrattamento fisico e/o psicologico, di abuso sessuale, di abbandono o trascuratezza nei confronti di un soggetto di età inferiore agli anni diciotto e di sfruttamento commerciale o di altro tipo, che provoca o potrebbe provocare un danno per la sua salute, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo¹.

Abbandono, incuria o trascuratezza

Per incuria s'intende la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali del minore a livello fisico, medico, educativo ed emotivo. In tali casi si riscontra, pertanto, la mancanza di supporto allo sviluppo del minore in tutti gli ambiti che lo riguardano quali l'emozione, la crescita, l'accoglienza, l'educazione, la salute, la nutrizione e condizioni di vita sicure.

Generalmente, l'incuria deriva da una combinazione di fattori quali scarsa attitudine genitoriale, scarse capacità di far fronte allo stress, sistemi familiari non solidali e circostanze di vita complicate. Spesso si presenta in famiglie povere, esposte a difficoltà finanziarie e ambientali, o in quelle in cui i genitori sono affetti da disturbi psichici (depressione, disturbo bipolare o schizofrenia) o abusano di droghe o alcol².

In letteratura scientifica, vengono distinte diverse forme di trascuratezza³ quali:

1

sul punto cfr. "World Report on Violence and Health", OMS, 2002

2

cfr. A. R. Pekarsky, MSD Manual, 2018

3

cfr. P. Di Blasio, Psicologia del bambino maltrattato, Il Mulino, 2000

Trascuratezza fisica: la più facilmente riconoscibile, si identifica con gli atti che implicano omissioni nel provvedere ai bisogni di base dei minori, inclusi quelli abitativi e alimentari, nonché nel proteggerlo dall'esposizione di pericoli, inclusi il freddo, il caldo e la fame.

Trascuratezza emotiva: la più difficile da rilevare. In questi casi, l'adulto ha una reazione emotiva inappropriata alle esigenze e alle espressioni comportamentali del minore (o addirittura assente); i genitori o i responsabili non danno sufficiente affetto, amore o altri tipi di sostegno emotivo e i minori vengono ignorati, rifiutati oppure viene loro impedito di interagire con altri minori o adulti.

Trascuratezza medico-sanitaria: si concretizza nella mancanza di quegli standard minimi richiesti per salvaguardare le condizioni di salute fisica e mentale e nel rifiuto delle cure mediche. Solitamente, si manifestano trascuratezze nelle cure dentarie, oculistiche e uditive, iposomie non causate da motivi endocrinologici, dermatiti persistenti, ipertrofie pondero-staturali e nanismo di natura psicosociale. I genitori o i responsabili possono, a volte, posticipare i trattamenti sanitari quando un minore è malato, esponendolo al rischio di malattie più gravi, e perfino al decesso.

Trascuratezza educativa: implica il rifiuto dei genitori a coinvolgersi nelle iniziative e nei programmi indicati dagli insegnanti o suggeriti dalla scuola, l'inadempienza scolastica cronica o altri comportamenti che privano il minore della normale frequenza della scuola⁴.

Abuso e maltrattamento fisico

E' definito dalla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita⁵. Questo include, ad esempio, il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare. Gran parte della violenza a danno dei minori all'interno delle mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire⁶. È la forma di maltrattamento individuata e riconosciuta per prima, in ragione di lividi e tumefazioni che si possono notare con evidenza sul corpo dei minori. Proprio per questo, a differenza delle vittime di abuso sessuale, i segni fisici rendono possibile un intervento tempestivo da parte di adulti vicino al minore, quali un parente o il docente della scuola.

Abuso e maltrattamento psicologico ed emotivo

4

vd. anche H. Dubowitz, S. Pitts, M. Black, Measurement of Three Major Subtypes of Child Neglect, 2004

5

cfr. Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, CISMAI, 2015

6

P. Facchin, Le diagnosi di maltrattamento. Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, 1998

Si intende la reiterazione di comportamenti o modelli relazionali che convogliano sul minore l'idea che vale poco, che non è amato né desiderato a causa di critiche, preferenze tra fratelli, minacce verbali o conflitti/aggressioni tra genitori.

La relazione emotiva è caratterizzata, pertanto, da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive ed emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria⁷. Vi rientrano anche i fenomeni di violenza assistita⁸.

Anche il ricorso a parole o ad atti tesi a maltrattare psicologicamente un minore può rappresentare un abuso emotivo; ciò si realizza, ad esempio, facendo sentire i minori indegni, non amati o addirittura indesiderati.

Abuso sessuale

Qualsiasi atto esplicito con un minore, con o senza contatto fisico, e teso alla gratificazione sessuale di un adulto o di un minore molto più grande è considerato abuso sessuale. Rientrano, in questo ambito, le azioni di coercizione o induzione volte ad instaurare un'attività sessuale, nonché lo sfruttamento in attività di prostituzione, pornografia o altre pratiche sessuali. Tale abuso è il maltrattamento più grave e pericoloso per la salute psichica a breve e a lungo termine perché genera nel minore sentimenti di colpa e di vergogna, nonché sintomi post-traumatici da stress, ovvero sensazioni di rivivere l'evento traumatico, evitamento degli stimoli associati al trauma e attenuazione della reattività generale. L'abuso sessuale non comprende il gioco sessuale in cui minori, pressoché coetanei, guardano o toccano le reciproche aree genitali senza violenza o coercizione.

7

cfr. S. Cirillo, P. Di Blasio, La famiglia maltrattante – “Diagnosi e terapia” – Raffaello Cortina Editore, 1994

8

cfr. R. Luberti, M.T. Pedrocco Biancardi., La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente, FrancoAngeli, 2005

CODICE DI CONDOTTA

Ambito di applicazione

La Policy è da considerarsi vincolante per tutti i Fratelli, i docenti, gli educatori, i collaboratori e i volontari della Provincia Italia FSC nonché per tutti coloro che prestano un servizio professionale all'interno delle istituzioni, comunità, scuole e centri lasalliani. Le disposizioni contenute di seguito rappresentano una regolamentazione interna e complementare alle disposizioni vincolanti contenute nella legislazione italiana (tanto la legge come i contratti collettivi) e nel diritto canonico universale e particolare.

La Provincia FSC provvede, tramite la diffusione di linee guida chiare e precise, alla formazione sulle tematiche relative al maltrattamento e all'abuso, sui possibili rischi e le modalità di prevenzione nonché sui comportamenti da attuare quando si opera a contatto con i minori. Ciò mira a ridurre il rischio di danni potenziali e contribuisce alla creazione di un ambiente rispettoso, sicuro e a misura di minore.

A tal fine, i soggetti vincolati devono pertanto astenersi dal tenere i seguenti:

Comportamenti vietati

- Parlare ai minori con una modalità tale che un osservatore esterno possa percepirla quale troppo dura, intimidatrice, denigratoria e squalificante.
- Umiliare, discriminare i minori o avere un comportamento sprezzante nei loro confronti.
- Ricorrere a qualunque genere di punizione corporale.
- Avere atteggiamenti e contatti fisici con i minori che possono essere considerati inappropriati e/o deprecabili in base alla loro cultura e tradizione.
- Non rispettare la privacy dei minori.
- Scattare foto o registrare video che ritraggano minori e possano in qualche modo arrecargli pregiudizio nonché diffondere gli stessi. Particolari deroghe potranno concedersi limitatamente a pubblicazioni ufficiali della Provincia Italia FSC o dell'istituzione educativa, previa concessione di autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale.
- Fare uso o essere sotto l'influenza di droghe o alcool mentre si è in presenza di minori, nonché incentivare o comunque permettere ai minori il consumo di alcool o di droghe.
- Appartarsi con un minore senza che un altro adulto possa osservare il suo lavoro o l'attività educativa svolta.

- Avere rapporti sessuali con i minori.
- Organizzare attività che possono esporre i minori a rischio di abuso, nonché stabilire una relazione che possa costituire un abuso o una forma di sfruttamento.
- Essere in possesso, distribuire, scaricare e/o vedere intenzionalmente pornografia minorile reale o virtuale.
- Discutere di attività sessuali con i minori, senza che venga richiesto da uno specifico lavoro o responsabilità. In tal caso, il soggetto incaricato deve essere adeguatamente istruito e formato ad affrontare questi temi.

Si è comunque tenuti a:

- Limitare i contatti fisici ai puri gesti formali e di buona educazione.
- Non violare mai i diritti dei minori, considerandoli sempre in base al loro contesto di riferimento, trattandoli con rispetto e riconoscendoli come soggetti di diritto.
- Tenere in seria considerazione il punto di vista dei bambini e degli adolescenti e rispettare la loro opinione, informandoli sempre dei loro diritti.
- Incoraggiare i minori ad esprimersi liberamente e prendersi cura dell'ambiente in cui si trovano, assicurandone la sicurezza e il benessere.
- Evitare qualsivoglia possibile situazione ambigua che possa essere causa di denuncia, prevenendo situazioni di alto rischio.
- Reagire prontamente nel caso si verifichi un abuso secondo le modalità di intervento proposte.

SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE

La Provincia Italia FSC promuove azioni di carattere preventivo in tema di abuso sui minori nonché, sulla base delle risorse disponibili, specifici incontri di formazione al fine di informare il personale e tutti gli operatori e diffondere i contenuti del presente documento.

Ogni istituzione della Provincia Italia FSC dovrà attivarsi al fine di assicurare standard minimi comuni e procedure che garantiscano un ambiente sicuro ai minori, introducendo misure di protezione e segnalazione (vd appendice).

CHILD PROTECTION OFFICER:

Ogni scuola o centro educativo individua al suo interno una o più figure che svolgeranno il ruolo di child protection officer. Questi è il garante all'interno dell'Istituto e deve controllare, segnalare e intervenire nel momento in cui vengano denunciate o che siano sospettate criticità e violazioni in contrasto con la presente policy.

La sua nomina viene decisa dal consiglio di istituto. All'interno di realtà in cui sono presenti più gradi scolastici, ne dovrà essere previsto uno per ogni grado.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Chiunque lavori o collabori con la Provincia Italia FSC ha la responsabilità di informare il Direttore dell'Istituzione e il Coordinatore educativo didattico nel caso in cui nutra anche solo delle preoccupazioni rispetto alla salute, alla sicurezza e al benessere dei minori.

Qualunque abuso, sia sospettato o confermato, deve essere quindi valutato seriamente dal Direttore dell'Istituzione e dal Coordinatore educativo didattico, i quali sono tenuti ad informare tempestivamente il Visitatore Provinciale e il child protection officer al fine di provvedere con i più opportuni e adeguati interventi.

Questi informano il Consiglio di Provincia, sottoponendo le misure che intende intraprendere, e stabilisce un corretto rapporto con i mezzi di comunicazione sociale, avvalendosi di un legale.

In tema di segnalazioni scolastiche e di modalità di intervento, occorre procedere distinguendo preliminarmente le segnalazioni propriamente dette dalle denunce. [vedi appendice]

MINORE VITTIMA DI REATO

In ambito scolastico e/o in contesti educativi, le fattispecie più rilevanti di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono la "violazione di obblighi di assistenza familiare" (art. 570 c. Il c.p.), l'"abuso dei mezzi di correzione" (art. 571 c.p.), i "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 c.p.), le "lesioni personali" con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), l'"abbandono di persone minori o incapaci" (art. 591 c.p.).

Il Direttore dell'Istituzione o il Coordinatore educativo didattico, che hanno raccolto la segnalazione o hanno assistito al fatto, devono denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).

E' importante evitare che la denuncia venga preceduta da atti di accertamento o di indagine, che potrebbero inquinare le prove; l'acquisizione delle stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione sono, difatti, di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria preposta. Nei casi di sospetto maltrattamento o abuso sessuale di minori, il coinvolgimento dei genitori potrebbe anche portare una collusione con il familiare abusante/maltrattante.

La denuncia **va fatta in forma scritta**, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attenendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

Se è lo stesso minore a confidare un abuso a un membro del personale scolastico:

- Dovranno essere prontamente e unicamente informati il superiore e comunque il Dirigente Scolastico, nonché il Visitatore Provinciale, i quali manterranno stretto riserbo sulla procedura e sui fatti.
- Il minore dovrà essere ascoltato nel rispetto dei suoi tempi, senza forzature, libero di esprimersi senza pressioni che possano influenzare o distorcere il racconto. - Lo stesso dovrà essere informato che potrebbe dover riferire l'accaduto anche ad altri soggetti, al solo fine di una sua maggiore protezione.
- Ogni confidenza dovrà essere trattata sempre con la massima considerazione e serietà, contattando con urgenza uno psicologo/specialista al fine di sostenere il minore nell'esposizione dei fatti e fornendo l'appoggio di ulteriori specialisti che possano aiutare lui e la sua famiglia ad affrontare l'evento.

Se c'è il sospetto che l'autore dell'abuso sia un Fratello, docente, educatore, collaboratore o volontario, dal momento della segnalazione o denuncia:

- Il Visitatore Provinciale prenderà le decisioni ritenute più opportune di concerto con il Consiglio di Provincia, sospendendo il sospettato dal proprio servizio e allontanandolo dalla comunità o dal luogo di lavoro.
- Verrà garantita l'informazione adeguata nell'ambiente scolastico e in tutta la Provincia FSC, curando comunque la riservatezza personale di tutti i soggetti coinvolti con il supporto di un legale.
- Qualora l'indagato fosse un Fratello, questi dovrà rendersi disponibile a sottoporsi a un percorso terapeutico, spirituale e psicologico adeguato predisposto dal Visitatore Provinciale. Nei casi in cui venisse dimostrata la propria colpevolezza e nei casi di gravi sospetti, il Visitatore Provinciale e il Consiglio di Provincia potranno attuare misure nei suoi confronti, provvedendo al suo collocamento/trasferimento con possibilità, altresì, di espulsione dalla Congregazione.

Per gli abusi compiuti dai dipendenti e collaboratori della Provincia FSC, in ragione delle conseguenze lavorative, si procederà secondo le disposizioni contenute dai CCNL di appartenenza.

SELEZIONE DEL PERSONALE

La Provincia Italia FSC richiede che nelle regole di selezione del personale vengano poste domande mirate a verificare l'idoneità specifica della persona a lavorare con i minori.

Le procedure di selezione, contrattazione e valutazione devono essere, pertanto, incentrate anche sulla presente CPP e sul relativo codice di condotta; il documento e i suoi contenuti dovranno essere portati, altresì, a conoscenza del candidato in sede di colloquio.

Nel caso in cui si ritenga che il profilo di un candidato non soddisfi i requisiti previsti, la Provincia Italia FSC si riserverà di non prendere in considerazione la relativa candidatura.

APPENDICE

LA SEGNALAZIONE

Chi opera nella scuola o in un contesto educativo ha maggiori opportunità di riconoscere i minori che vivono una situazione di disagio; eppure non tutte le situazioni di difficoltà generano un “pregiudizio” e quindi vanno segnalate⁹. Occorre, infatti, una valutazione caso per caso in previsione di un potenziale futuro aggravarsi delle condizioni del minore. Questa spetta preliminarmente al corpo docente che dovrà attivare gli strumenti educativi più adatti nonché favorire interventi condivisi con tutti i soggetti coinvolti.

Laddove gli strumenti educativi non dovessero essere sufficienti o gli elementi che emergono nella fase di “osservazione” del minore siano particolarmente complessi tali da richiedere approfondimenti da parte di esperti del settore, potrà essere opportuno interessare i **servizi sociali del territorio** attraverso una segnalazione da proporsi per iscritto.

Qualora, invece, queste prime azioni da parte della scuola/centro educativo o dei servizi non sortiscano gli effetti sperati permanendo una condizione potenziale o effettiva di pregiudizio tale da compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore, sarà sempre opportuno segnalare gli episodi rilevati direttamente all'**autorità giudiziaria**¹⁰. Ciò al fine di consentire l'eventuale adozione di provvedimenti più incisivi per una tutela efficace e tempestiva del minore, anche intervenendo sulla responsabilità genitoriale.

La segnalazione all'autorità giudiziaria, che va avanzata anche quando il minore sia già affidato ai servizi sociali ovvero in pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni o dinanzi al Tribunale ordinario, diventa pertanto l'atto formale attraverso il quale la scuola o l'istituzione educativa espongono la preoccupazione per le condizioni di un bambino o di un adolescente.

Sarà, quindi, opportuno procedere ad una segnalazione formale nei casi in cui si presentino situazioni gravi e concrete di trascuratezza, segni visibili di violenza, eccesso di cure, relazioni con adulti non adeguate all'età e alle esigenze del minore, reiterate assenze e bassissimo profitto scolastico, condotte aggressive con i pari e con gli adulti,

9

Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui si trova, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

10

La l.184/83 prevede che tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio siano tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori.

malattie o disturbi della personalità minimizzati o su cui i genitori non si attivano, primi approcci con stupefacenti, alcool e psicofarmaci

Le fattispecie elencate, se ripetute nel tempo e associate tra loro, vanno obbligatoriamente segnalate senza ritardo agli organi competenti, riportando gli elementi individuati per i quali possa ritenersi sussistere il “pregiudizio” per il minore.

La scuola, inoltre, è sempre obbligata a segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le situazioni di cd. “abbandono” ossia la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di chi ne ha la responsabilità.

La segnalazione, pertanto, può essere inoltrata da qualunque persona che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva e pericolosa per la salute fisica e psichica del minore e presentata al Responsabile del Servizio Sociale competente o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni¹¹.

Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento e nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non fosse possibile aiutare il minore con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che verranno avviati provvedimenti a tutela del minore. Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di procedere con un accertamento coatto sulla situazione familiare e, a seconda degli esiti, valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore.

LA DENUNCIA

La denuncia si differenzia dalla segnalazione essendo l'atto formale attraverso il quale l'autorità giudiziaria penale viene informata di fatti che, se veri, costituiscono un reato.

Non presuppone la certezza della commissione del reato, essendo sufficiente la sussistenza di un “contesto indiziario” che vada oltre il mero sospetto. La denuncia ha, quindi, la funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un delitto, accertandone le responsabilità personali e, allo stesso tempo, strutturare una serie di interventi posti a protezione della vittima laddove minorenne.

La denuncia dovrà essere sporta sia nel caso in cui il minore sia vittima tanto di un coetaneo, quanto di un adulto, sia nel caso in cui sia egli stesso il presunto autore del reato.

OBBLIGO DI DENUNCIA

11

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Quando i minori siano vittime o autori di reato, in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) il Direttore dell'Istituzione e il Coordinatore educativo didattico hanno l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.). Tale obbligo grava infatti sul pubblico ufficiale ed è incontestabile che il Dirigente Scolastico ricopra la "qualità" di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Ad analoghi obblighi soggiace (artt. 362 e 358 c.p.) l'incaricato di pubblico servizio.

Il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione riferendo al Direttore dell'Istituzione e al Coordinatore educativo didattico la notizia di reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

INDICATORI DI DISAGIO/VIOLENZA PER LE SCUOLE

Quelli che seguono sono alcuni dei possibili indicatori, proposti a docenti e collaboratori, al fine di rilevare disagi o violenze subiti da bambini e adolescenti in ambito scolastico¹². Si ricordi che il verificarsi di uno o più indicatori non prova con certezza il disagio o la violenza subita e che, pertanto, ogni situazione andrà affrontata e valutata seriamente, con molta cura e un'adeguata attenzione, anche con il coinvolgimento di esperti.

SUL PIANO SCOLASTICO SI OSSERVINO:

Disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nello svolgimento dei compiti

Compiti a casa non svolti

Difficoltà di espressione verbale

Tendenza a sognare a occhi aperti, difficoltà di concentrazione, isolamento

Scarsa memoria

Richiesta di costante attenzione dell'adulto

Rifiuto delle visite mediche o di spogliarsi per partecipare ad attività sportive o di fare attività fisica perché provoca dolore o disagio

Assenza costante nei giorni di visita medica

Riluttanza del minore a tornare a casa, ma immediata sottomissione per timore della reazione degli adulti

SUL PIANO COMPORTAMENTALE SI OSSERVINO:

Assenze scolastiche ingiustificate o troppo frequenti

¹²

Cfr. "Linee guida per le segnalazioni di disagio", Istituto Comprensivo 1 Modena all'indirizzo www.ic1modena.edu.it

Ostilità marcata verso l'autorità, atteggiamenti ribelli o oppositivi
Passività, sottomissione, mancanza di iniziativa
Improvvisi e ingiustificati cambiamenti di umore
Abitudini monotone, ripetitive o strane (dondolio ripetuto, tic, ...)
Iperattività motoria
Incapacità di gestire le emozioni (attacchi improvvisi di ira, disperazione, entusiasmi esagerati e immotivati)
Sonnolenza frequente ed episodi di addormentamento in classe
Comportamento disturbato verso il cibo (rifiuto o ricerca compulsiva)
Preoccupazione eccessiva per l'ordine e la pulizia
Ritardi abituali o richiesta di uscire fuori tempo per malesseri
Ripetuti episodi di ricerca di attenzione
Atti di esibizionismo
Violenza verso i compagni con difficoltà a gestire i giochi di gruppo
Isolamento in classe specie nei momenti di intervallo e/o di lavori di gruppo
Incapacità di stabilire relazioni positive con i compagni
Eccessiva aggressività, distruttività
Atti di vandalismo e distruzione del materiale scolastico
Piccoli furti
Tendenza a subire incidenti, mancanza del senso del pericolo
Paura generalizzata degli adulti
Incapacità di confidarsi
Narrazioni chiaramente fantastiche
Affermazioni false
Enuresi ed encopresi
Difficoltà nella deambulazione e/o nella posizione seduta
Difficoltà nel fare attività fisica
Mancanza di fiducia o paura degli adulti
Atteggiamento seduttivo, sessualizzato
Conoscenze sessuali inappropriate all'età manifestate con parole, racconti, scritti, giochi, disegni
Masturbazione compulsiva
Autolesionismo
Negli adolescenti: promiscuità sessuale, prostituzione, gravidanze precoci
Notizie di minori molto piccoli affidati alle cure di fratelli/sorelle di poco più grandi
Uso precoce di droga o alcool

A LIVELLO FISICO SI OSSERVINO:

Abbigliamento inadeguato alla stagione e/o corporatura
Sporcizia, cattivo odore, al punto di creare problemi nei rapporti con i compagni
Infiammazioni cutanee presumibilmente per mancanza di igiene o cure inadeguate
Presenza di pidocchi o altri parassiti che non vengono curati
Problemi dentali, acustici e visivi non curati

Ripetuti episodi bronchiali o polmonari
Deficit nella crescita statura/ponderale
Consistenti ritardi nello sviluppo psico-motorio
Presenza di lividi, ecchimosi, ematomi, bruciature (braccia, gambe, viso), chiazze di calvizie
Segni, morsi, ustioni, frustate, cinghiate
Traumi cranici

SI HANNO INOLTRE NOTIZIE DI:

Mancata effettuazione di controlli medici necessari
Incidenti domestici ripetuti
Ripetuti e frequenti ricoveri in pronto soccorso
Violenza assistita

COMPORTAMENTO DEI GENITORI – PRESENZA DEI SEGUENTI EPISODI:

I genitori non si presentano agli incontri con gli insegnanti neppure su invito specifico
Non forniscono al figlio il materiale didattico necessario
Non lo accompagnano a scuola in orario
Cercano di fermare spesso l'insegnante in modo insistente per avere notizie sul comportamento e il profitto del figlio
Non si presentano puntuali al termine dell'orario scolastico per accompagnarlo a casa
Sono riluttanti nel dare informazioni
Parlano dei propri figli come di bambini molto cattivi, diversi da tutti gli altri
Hanno aspettative irrealistiche nei confronti dei loro figli
Mostrano reazioni inappropriate alla situazione (eccessiva o scarsa partecipazione)
Tendono a mantenere il figlio nella condizione di malato, rivolgendosi con insistenza a medici e specialisti nell'intento di vedere confermate le proprie convinzioni circa la condizione del figlio
Raccontano o danno versioni contrastanti rispetto agli incidenti del figlio
Litigano violentemente davanti al figlio.

Roma - 2025